



LEGA PRO

COMUNICATO N. 63/DIV – 12 FEBBRAIO 2026

63/337

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DELL' 11 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11 Febbraio 2026

7^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-0
ARZIGNANO VALCHIAMPO	TRENTO	0-2
DOLOMITI BELLUNESI	PERGOLETTESE	1-2
GIANA ERMINIO	LECCO	0-1
INTER U23	LUMEZZANE	0-0
NOVARA	ALBINOLEFFE	2-2
PRO PATRIA	CITTADELLA	1-0
PRO VERCELLI	L.R. VICENZA	1-2
RENATE	TRIESTINA	4-0
UNION BRESCIA	VIRTUS VERONA	3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL' 11 FEBBRAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, LECCO, NOVARA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa 30/40) posizionati nel Settore denominato "RETTILINEO" posto subito alle spalle delle panchine, per tutta la durata della gara, proferito espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose, offensive e minacciose nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale; in alcune occasioni, parte dei predetti tifosi, abbandonavano il loro posto per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco per proferire gli insulti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell'acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato, al 44° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

QUARESMINI ANDREA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DOSSENA ANDREA (NOVARA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SERRADURA NICCOLO (DOLOMITI BELLUNESI)
espulso per proteste; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, uscendo dal terreno di gioco, proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)
per atto di violenza nei confronti di un avversario che calpestava con la suola della scarpa all'altezza del ginocchio a gioco fermo mentre lo stesso si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

DERATTI JACOPO (LUMEZZANE)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KHAILOTI OMAR (NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

AURILETTO SIMONE (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
VACCA ALESSIO	(DOLOMITI BELLUNESI)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
TREMOLADA MARCO ANDREA	(PERGOLETTESE)
SCHIRO THOMAS	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
MANCINI TOMMASO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
FERRI DAVIDE	(PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLI GIORGIO	(ALCIONE MILANO)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
EL BOUCHATAOUI ACHRAF	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRIGHT KEVIN
SANDON THOMAS
MASI ALBERTO

(ALCIONE MILANO)
(L.R. VICENZA)
(PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIKO SEVO
LOMBARDI ALESSANDRO
GIORGESCHI SIMONE
TRAVAGLINI CHRISTIAN
BENEDETTI GIACOMO

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AGOSTINELLI MATTIA
BALDI GABRIELE
NUCIFERO TOMMASO
AGBONIFO RICHI
LAVELLI MATTEO
RAUTI NICOLA
ROMANI LORENZO
CANNAVARO ADRIAN
JAOUHARI ZAID
DESOGUS JACOPO
EBONE TOMMASO
SANGALLI MATTIA RONALD

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(GIANA ERMINIO)
(INTER U23)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZILIO ANDREA
STIVANELLO RICCARDO
CAPOFERRI MATTIA
CORDARO LORENZO

(CITTADELLA)
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 12 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani